



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE  
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

---

SUPPLEMENTO AL  
BOLLETTINO UFFICIALE  
DEGLI IDROCARBURI  
E DELLE GEORISORSE  
Anno LIV - N.2

Si ringraziano:

l'Ing GABRIELE ORSINI che, con i suoi elaborati,  
ha contribuito al buon esito di questa  
pubblicazione;

l'Unione Geotermica Italiana e la Società ENEL per  
la documentazione grafica fornita.

Direttore responsabile: ANTONIO MARTINI  
Redazione: MARIA BEATRICE DE AMICIS  
Grafica e impaginazione: OMBRETTA COPPI – NICOLA SANTOCCHI

---

## SOMMARIO

### INTRODUZIONE

#### Situazione e prospettive dell'energia geotermica in Italia

Figura 1 – Le principali applicazioni della geotermia .....	3
Figura 2 – Flusso di calore in Italia.....	4
Figura 3 – Potenze installate nei vari Paesi.....	6
Figura 4 – La geotermia in Italia: una storia che parte da lontano.....	6
Figura 5 – ENEL: le competenze geotermiche.....	7
Figura 6 – Principali applicazioni del calore terrestre per usi diretti in Italia .....	7

#### Aspetti salienti ed innovativi del Decreto legislativo

Figura 7 – Inserimento paesaggistico .....	8
Figura 8 - Porzione del sito UNMIG sull'inventario delle risorse geotermiche (on-line dal 29 marzo 2010).....	9
Figura 9 - Porzione del sito UNMIG sull'inventario delle risorse geotermiche (pagina per l'interrogazione geografica).....	10

### ALLEGATO A

#### Energia geotermica, energia rinnovabile e risorsa mineraria

Figura 9.....	11
---------------	----

### ALLEGATO B

#### Geotermia superficiale (Shallow geothermy) e suo utilizzo con pompe geotermiche

Figura 10.....	13
----------------	----

### DISCIPLINA DELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22 (G.U. 24 febbraio 2010, n. 45) – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.....	15
---	----

### STRUMENTI ATTUATIVI DELLA DISCIPLINA DI COMPETENZA NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 485 (G.U. 8 agosto 1994, n. 184) - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale. ....	27
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395 (G.U. 13 dicembre 1991, n. 292) - Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.....	31

### NORME DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE GEOTERMICO


STRALCIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (G.U. 29 gennaio 2008, n. 24) - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.....	56
---	----

## INTRODUZIONE

### Situazione e prospettive dell'energia geotermica in Italia

Con il varo del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, vengono in particolare semplificate le regole per ottenere le autorizzazioni necessarie all'attuazione di progetti di valorizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici.

In tal modo questa fonte di energia, di cui l'Italia è ricca, potrà essere utilizzata maggiormente, non solo per la produzione di elettricità ma anche come fonte diretta di calore (fig. 1).



**Figura 1 – Le principali applicazioni della geotermia**

La geotermia, fonte rinnovabile seconda in Italia solo a quella riferibile all'energia idroelettrica, ha un grande potenziale di sviluppo e consentirà di raggiungere più facilmente l'obiettivo del 25% di energia prodotta da fonti pulite. La geotermia rappresenta, nella situazione attuale, il 10% dell'energia risultante da fonti rinnovabili italiane e si prevede che, con gli strumenti legislativi posti in essere, possa raddoppiare entro breve tempo.

Con l'aumento della produzione di energia derivante dall'utilizzo di risorse geotermiche, si contribuirà a ridurre la dipendenza energetica nazionale dall'estero e si concorrerà, inoltre, a contenere le emissioni di gas serra (CO<sub>2</sub>).

La principale applicazione industriale riguardante la geotermia<sup>1</sup> è senz'altro lo sfruttamento di situazioni di gradiente geotermico anomalo (fig. 2), cioè di fluidi ad elevate temperature disponibili in superficie (soffioni, geyser) o, comunque, a profondità relativamente basse.




Figura 2 – Flusso di calore in Italia

E' noto che l'Italia è ricca di situazioni di gradiente geotermico anomalo e, poiché ha iniziato da molto tempo ad utilizzare questa fonte energetica per produrre energia elettrica con grandi impianti, è uno dei Paesi che detiene in questo campo un grande know-how tecnologico<sup>2</sup> (fig. 3).

Per l'importanza da sempre annessa all'energia geotermica, nel sistema giuridico italiano questa risorsa non appartiene al proprietario dei suoli, ma è patrimonio indisponibile dello Stato, come le altre risorse minerarie. Conseguentemente la relativa disciplina normativa (sino ad ora dettata dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896) è, infatti, di tipo minerario<sup>3</sup>: con previsione della fase di "ricerca" e della fase di "coltivazione", entrambe disposte in regime di concessione<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> L'energia geotermica, cioè quella che si usa e si distribuisce in superficie sfruttando il calore presente negli strati della crosta terrestre, è una *forma di energia rinnovabile*, se valutata in tempi brevi. Approfondimenti sulle caratteristiche dell'energia geotermica sono riportati nell'Allegato A: **Energia geotermica, energia rinnovabile e risorsa mineraria**.

<sup>2</sup> La geotermia è molto sfruttata anche in Islanda e negli USA (il più grande complesso geotermico al mondo si trova in California). In Italia sono stati perforati oltre 900 pozzi a scopo geotermico.

<sup>3</sup> In effetti, acque minerali e termali, vapori e gas fanno parte delle sostanze minerali ed energie industrialmente utilizzabili le cui lavorazioni (ricerca e coltivazione) sono considerate, ai sensi del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, art.2, miniere e quindi, ai sensi del Codice Civile, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

<sup>4</sup> Sia il "permesso di ricerca" che la "concessione di coltivazione" sono infatti, dal punto di vista del diritto amministrativo, delle "concessioni" e non delle "autorizzazioni", in quanto le attività legate alla risorse geotermiche, anche quelle rivolte alla sola individuazione e valutazione della risorsa, non sono esercitabili nell'interesse del privato ma in quello pubblico. In sostanza, la pubblica amministrazione "concede" al privato di poter esercitare tale attività solo assicurandosi che l'interesse pubblico sia adeguatamente perseguito e per questo impone al "concessionario" specifiche condizioni e modalità di controllo per lo sfruttamento del giacimento.

E' noto che in Italia le applicazioni importanti e storiche dell'energia geotermica sono ubicate in Toscana (fig. 4). Oltre trenta impianti di produzione, una potenza installata di circa 800 MW ed una produzione energetica superiore a 5000 GWh (GigaWatt-ora) all'anno, rappresentano circa un quarto dell'energia elettrica consumata nella regione stessa, e quasi il 2% del fabbisogno nazionale. Tutte le attività di coltivazione geotermica finalizzate alla produzione di energia elettrica sono realizzate dalla Società ENEL (fig. 5).

Come già accennato, nel decreto legislativo di riforma della materia, n. 22/2010, è stato dato particolare risalto alla produzione di energia geotermica per usi non elettrici (fig. 6), e, fra l'altro, è stata anche introdotta un'apposita ed innovativa disciplina relativamente alle pompe di calore geotermiche<sup>5</sup>. Queste, con o senza prelievo (e restituzione) di acqua dal sottosuolo, che comportano perforazioni poco profonde ed il prelievo di piccole quantità di calore, possono però riguardare anche aree non caratterizzate da gradienti geotermici anomali<sup>6</sup>. Per queste, ed in generale per le applicazioni di geotermia "minore", normalmente utilizzate da privati cittadini, per il riscaldamento o il raffrescamento di edifici, serre ed impianti sportivi, sono previste forme semplificate di autorizzazione, coerentemente con gli incentivi previsti per le fonti energetiche rinnovabili e per l'efficienza energetica. Favorendo ulteriormente, in questo modo, lo sviluppo del settore.

Attualmente, con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (cd. Bassanini), le funzioni di rilascio e controllo relative a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche in terraferma<sup>7</sup>, sono delegate alle Regioni.

Anche i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, nonché i contributi per la produzione di energia elettrica, sono devoluti alle Regioni; i quali enti possono provvedere a determinare gli stessi entro i limiti fissati dallo Stato. Le risorse geotermiche ad alta entalpia restano, pertanto, patrimonio indisponibile dello Stato; ma la loro gestione, in terraferma, è delegata alle singole Regioni.

---

<sup>5</sup> Una pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia elettrica. Per maggiori dettagli sulle pompe di calore geotermiche vedere Allegato B: **Geotermia superficiale (Shallow geothermy) e suo utilizzo con pompe geotermiche**.

<sup>6</sup> Il che riduce notevolmente il problema legato alle spese ed all'aleatorietà della ricerca.

<sup>7</sup> Sono state delegate alle Regioni anche le funzioni di polizia mineraria, la concessione e l'erogazione di aiuti finanziari previsti da leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di geotermiche o per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie. Restano allo Stato l'inventario delle risorse geotermiche, la gestione di eventuali titoli in mare (finora comunque non vi sono applicazioni industriali di geotermia in mare ma solo un recente permesso di ricerca nel basso Tirreno) e, in base al titolo V della Costituzione, il potere legislativo di indirizzo.




Figura 3 – Potenze installate nei vari Paesi



Figura 4 – La geotermia in Italia: una storia che parte da lontano




Figura 5 – ENEL: le competenze geotermiche




Figura 6 – Principali applicazioni del calore terrestre per usi diretti in Italia



## Aspetti salienti ed innovativi del Decreto legislativo

La legge 896/1986 (previgente legge quadro sulla geotermia) fornì a suo tempo una disciplina compiuta del settore, individuando i principi generali, il regime autorizzativo, gli obblighi e le procedure amministrative. Con il decreto legislativo dell'11 febbraio 2010, n. 22, al fine di non disperdere le norme sulla materia, è stata operata una revisione di tale legge quadro, adeguandola con le modifiche ed integrazioni necessarie in relazione:

- ✓ all'entità dimensionale dei diversi progetti geotermici<sup>8</sup> ;
- ✓ agli attuali principi europei di liberalizzazione del mercato elettrico<sup>9</sup> e di abolizione dei monopoli;
- ✓ alle caratteristiche di rinnovabilità e di risorsa mineraria della geotermia ed, in generale, alle politiche di sostegno e promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica<sup>10</sup> ;
- ✓ al nuovo assetto istituzionale del Paese (competenze statali, regionali e locali);
- ✓ alla disponibilità di adeguate garanzie finanziarie soprattutto nei riguardi dell'effettiva esecuzione dei grandi progetti geotermici e di possibili danni ambientali (fig. 7);
- ✓ agli sviluppi tecnologici delle pompe di calore geotermiche e che consentono riduzioni degli impatti ambientali;
- ✓ al rilancio del ruolo del Ministero dello Sviluppo economico in materia di promozione della geotermia, prevedendo altresì che le Regioni possano coinvolgere, per problematiche di particolare rilievo o tecniche, specifici organi dello Stato quali l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG), o la specifica Commissione della Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche (CIRM) del Ministero dello sviluppo economico;



La centrale di Bagnore 3 sul Monte Amiata ha ricevuto numerose segnalazioni in contesti internazionali e sulla stampa di settore, a riconoscimento del pregevole progetto architettonico e di inserimento ambientale e paesaggistico.

**Figura 7 – Inserimento paesaggistico**

<sup>8</sup> Prevedendo nuove definizioni (e conseguentemente diverse norme di gestione) per geotermia ad alta, media, bassa entalpia e geotermia superficiale sfruttata attraverso pompe di calore.

<sup>9</sup> Per i grandi impianti geotermoelettrici un nuovo assetto della durata delle concessioni ed una nuova disciplina dei canoni.

<sup>10</sup> In coerenza con le quali è decisivo lo sforzo di semplificazione delle procedure autorizzative e di controllo (in relazione alle dimensioni degli impianti ed ai loro impatti ambientali).

✓ attività del Ministero dello sviluppo economico che rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche e ne cura l'aggiornamento.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UNMIG**

Home del Ministero Home della DGRIME Home dell'UNMIG

**L'UFFICIO**

- Presentazione
- Organizzazione
- Newsletter

**DOCUMENTI**

- Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse
- Cartografia
- Rapporto annuale
- Monitoraggio regionale

**IDROCARBURI**

- Istanze per il conferimento di titoli minerari
- Titoli minerari vigenti
- Sismica riconoscitiva
- Elenco dei pozzi idrocarburi
- Elenco delle piattaforme
- Produzione nazionale
- Royalties
- Progetto ViDEPI

**GEOTERMIA**

- Supplemento al Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse anno LIV n.2
- Elenco dei titoli vigenti
- Elenco dei pozzi geotermici
- Inventario delle risorse geotermiche nazionali

**Inventario delle risorse geotermiche nazionali**

Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22  
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.  
Dati al 31 dicembre 1994 ai sensi dell'art.2 della legge 896/86  
Aggiornamento del 23 febbraio 2010

**RAPPORTI**

1. Indagine d'insieme sul territorio nazionale
2. Regione Valle d'Aosta
3. Regione Piemonte
4. Regione Liguria
5. Regione Lombardia
6. Regione Veneto
7. Regione Trentino Alto Adige
8. Regione Friuli Venezia Giulia
9. Regione Emilia Romagna
10. Regione Toscana
11. Regione Umbria
12. Regione Marche
13. Regione Lazio
14. Regione Abruzzo
15. Regione Molise
16. Regione Campania
17. Regione Puglia
18. Regione Basilicata
19. Regione Calabria
20. Regione Sicilia
21. Regione Sardegna

**PROGETTO**

1. Banca dati geotermici

**AGGIORNAMENTI 1994**

1. Valutazione del potenziale geotermico nazionale
2. Valutazione geotermica della Sicilia occidentale
3. Valutazione di dettaglio delle strutture nella pianura del fiume Arno
4. Risorse di bassa temperatura di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
5. Valutazione di dettaglio delle strutture profonde della bassa pianura friulana
6. Classificazione geotermica del territorio nazionale - Regione Friuli Venezia Giulia

**ISOTERME**

1. Isotherme a 1000 m [kml](#) [pdf](#)
2. Isotherme a 2000 m [kml](#) [pdf](#)
3. Isotherme a 3000 m [kml](#) [pdf](#)
4. Curve iso-flusso di calore [kml](#) [pdf](#)

**POZZI**

Elenco completo (948)  
Ricerca per nome

1. Pozzi distinti per ubicazione
2. Pozzi distinti per scopo
3. Pozzi distinti per esito

[Report in formato pdf](#)  
[Dati in formato xls](#)  
Carta dei pozzi [kml](#)

**SORGENTI**

Elenco completo (460)  
Ricerca per nome

1. Sorgenti distinte per ubicazione
2. Sorgenti distinte per tipo
3. Sorgenti distinte per stato

[Report in formato pdf](#)  
[Dati in formato xls](#)  
Carta delle sorgenti [kml](#)


Notizie recenti  
Avvisi  
Ultimi aggiornamenti  
Chi siamo  
Mappa del sito

English Español Русский العربية

Il sito dell'UNMIG è realizzato internamente all'ufficio senza alcun impegno di risorse finanziarie aggiuntive  
© 2003-2010 Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG




Figura 8 - Porzione del sito UNMIG sull'inventario delle risorse geotermiche (on-line dal 29 marzo 2010)



# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## UNMIG



---

Home del Ministero
Home della DGRIME
Home dell'UNMIG

**L'UFFICIO**

- Presentazione
- Organizzazione
- Newsletter

**DOCUMENTI**

- Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse
- Cartografia
- Rapporto annuale
- Monitoraggio regionale

**IDROCARBURI**


- Istanze per il conferimento di titoli minerari
- Titoli minerari vigenti
- Sismica riconoscitiva
- Elenco dei pozzi idrocarburi
- Elenco delle piattaforme
- Produzione nazionale
- Royalties
- Progetto ViDEPI

**GEOTERMIA**

- Supplemento al Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse anno LIV n.2
- Elenco dei titoli vigenti
- Elenco dei pozzi geotermici
- Inventario delle risorse geotermiche nazionali

**Inventario delle risorse geotermiche nazionali**

Inventario delle risorse geotermiche  
[Torna alla pagina precedente](#)



Livelli

- Isotherme a 1000 metri di profondità (°C)
- Isotherme a 2000 metri di profondità (°C)
- Isotherme a 3000 metri di profondità (°C)
- Curve iso-flusso di calore (mW/mq)
- Sorgenti
- Pozzi geotermici
- Titoli minerari

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO  
 © 2010 Cnes/Spot Image  
 Image © 2010 GeoContent  
 Image © 2010 IGN-France

Google  
Terms of Use

Il sito dell'UNMIG è realizzato internamente all'ufficio senza alcun impegno di risorse finanziarie aggiuntive  
 © 2003-2010 Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG



**Figura 9 - Porzione del sito UNMIG sull'inventario delle risorse geotermiche (pagina per l'interrogazione geografica)**

## ALLEGATO A

### Energia geotermica, energia rinnovabile e risorsa mineraria

Penetrando in profondità la superficie terrestre, la temperatura aumenta mediamente di circa 30°C per ogni km (cioè il gradiente geotermico medio è 30°C/Km). Vi sono però zone in cui questo aumento di temperatura è notevolmente maggiore (si possono, per esempio, trovare rocce a temperature di 300°C a soli 2.000 metri di profondità) per la presenza di un "serbatoio" o "giacimento" geotermico.

A livello industriale, sono oggi sfruttati sostanzialmente solo i sistemi idrotermali<sup>11</sup>, costituiti da formazioni rocciose permeabili ad alta temperatura, in cui l'acqua infiltratavi risulta a temperature anche molto elevate.

Gli impianti utilizzano i fluidi endogeni (vapore o acqua calda) provenienti dal sottosuolo<sup>12</sup>, per produrre energia elettrica e/o per riscaldamento e termalismo.




Figura 9

Concettualmente, la geotermia è una risorsa energetica rinnovabile<sup>13</sup> in quanto, anche nel caso di utilizzo diretto del fluido endogeno, si può ritenere che il fluido sottratto venga sostituito in un'area di alimentazione esterna dall'acqua meteorica, mentre, in caso di serbatoi "confinati", la ricarica si può effettuare artificialmente, con la reiniezione, tramite appositi pozzi.

<sup>11</sup> Lo sfruttamento di *rocce calde secche*, con fratturazione artificiale ed iniezione forzata di fluidi è tuttora allo stadio di ricerca, anche per i significativi effetti di tipo sismico che si sono verificati in alcune sperimentazioni.

<sup>12</sup> E' evidente che, per gli elevati costi della ricerca, delle perforazioni dei pozzi di produzione e reiniezione (che possono rappresentare fino ai 2/3 dei costi totali), dell'installazione delle condutture di vapore, della costruzione delle centrali, sono possibili condizioni di economicità (indipendentemente da incentivazioni e/o contribuzioni) solo in situazioni di gradiente geotermico anomalo (pozzi non eccessivamente profondi), con la disponibilità di grandi portate di fluidi a temperature molto elevate.

<sup>13</sup> Sostanzialmente è da considerare inesauribile alla dimensione dell'era umana.

E' pertanto sempre annoverata nelle leggi volte ad incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed usufruisce delle relative agevolazioni<sup>14</sup>.

Tuttavia, pur se, in un contesto di diversificazione delle fonti energetiche ed in considerazione di questa sua rinnovabilità, spesso se ne auspica lo sviluppo, nelle sue applicazioni classiche (impianti geotermoelettrici di notevole potenza<sup>15</sup>), incontra ostacoli e critiche per i problemi di impatto ambientale che comporta.

L'etichettatura dell'energia geotermica come "rinnovabile"<sup>16</sup> non deve poi far dimenticare i suoi aspetti di "risorsa mineraria".

Il ritrovamento di bacini geotermici ad alta entalpia economicamente sfruttabili è un'operazione di ricerca mineraria molto costosa ed aleatoria. Al ritrovamento di un giacimento geotermico di questo tipo deve corrispondere poi lo sviluppo di un impianto utilizzatore, ben difficilmente delocalizzabile, come nel caso di una miniera.

Per questo<sup>17</sup>, l'attuale disciplina consiste in un sistema concessorio di tipo minerario.

E' prevista cioè:

✓ l'assegnazione, dopo una valutazione di merito<sup>18</sup>, eventualmente in concorrenza, di un permesso di ricerca su una vasta area (fino a 1.000 Km quadrati) per una durata massima di quattro anni prorogabile per un biennio);

✓ e, a seguito di un eventuale esito positivo della ricerca e dell'approvazione di un programma di sviluppo adeguato, l'assegnazione di una concessione di coltivazione<sup>19</sup> sull'area necessaria allo sviluppo del progetto industriale relativo alle risorse ritrovate.

In questo contesto, la durata dei titoli e le regole di proroga degli stessi servono ad evitare che il ricercatore sia costretto ad abbandonare ricerche promettenti (e che hanno già comportato notevoli costi) davanti a difficoltà oggettive di individuazione/valutazione del giacimento che possono rallentare la sua attività o che il coltivatore debba lasciare parte del giacimento non coltivata.

Gli operatori che non si impegnano adeguatamente alle operazioni di ricerca e coltivazione subiscono invece i provvedimenti di decadenza, che consentono il subentro di altri operatori.

Per il notevole costo della ricerca e la sua aleatorietà, è importante sottolineare come il meccanismo minerario preveda di compensare, attraverso il rilascio di una concessione (che permetta il completo sfruttamento del giacimento), il rischio che il ricercatore minerario assume.

L'istituto della concessione per l'utilizzo sia di fluidi ad alta entalpia per produrre energia elettrica con turbine, che di fluidi a medio-bassa entalpia con uso diretto del calore<sup>20</sup> o anche idrotermale, di grandi dimensioni energetiche, appare ancora valido in quanto si tratta infatti di risorse pubbliche il cui sfruttamento economico è logico che avvenga tenendo conto dell'interesse pubblico.

---

<sup>14</sup> Anche se la Legge Finanziaria 2008, nel differenziare, attraverso appositi coefficienti, il numero di certificati corrisposti in funzione della fonte primaria utilizzata, ha penalizzato la geotermia assegnandogli un coefficiente 0.90.

<sup>15</sup> Quelli esistenti hanno avuto importanza storica nello sviluppo industriale di alcune aree ma hanno anche provocato dei grandi cambiamenti e condizionamenti del territorio.

<sup>16</sup> E' evidente che il meccanismo in base al quale la geotermia è definita rinnovabile è solo schematico. In realtà, caso per caso, si potrà garantire la rinnovabilità della risorsa solo con un'adeguato bilanciamento delle estrazioni e delle ricariche dei fluidi endogeni, quindi con una gestione mineraria adeguata.

<sup>17</sup> Ed anche perché gli utilizzi di vapori endogeni sono, in base al RD 1443/27, di miniera.

<sup>18</sup> Relativo al programma di ricerca proposto ed ai requisiti tecnico-economici del richiedente.

<sup>19</sup> La concessione è esclusiva ed ha la durata di trenta anni.

<sup>20</sup> In mancanza di vapore ad alta pressione vi può essere produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario, molto più costosi.

Anche nei semplici casi di produzione di energia elettrica è evidente che, per la proprietà pubblica della risorsa e pur nell'ottica di garantire l'economicità dell'attività al concessionario<sup>21</sup>, devono esservi anche tangibili benefici per la collettività (attraverso adeguati e predefiniti contributi e canoni), in modo che la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non sia l'unica compensazione degli impatti ambientali.

## ALLEGATO B

### Geotermia superficiale (Shallow geothermy) e suo utilizzo con pompe geotermiche

Le pompe di calore geotermiche utilizzano il terreno o l'acqua che si trova nel terreno come fonte o dispersore di calore.




Figura 10

La temperatura del terreno, già pochi metri sotto la superficie, rimane pressoché invariata<sup>22</sup> nel corso delle stagioni (a differenza dell'aria ambientale che subisce notevoli escursioni termiche), perciò, con pompe di calore, si può estrarre calore dal terreno d'inverno (per riscaldare) e cedere calore al medesimo in estate (per raffrescare<sup>23</sup>).

L'utilizzo di pompe di calore geotermiche non è quindi necessariamente legato ad un gradiente geotermico anomalo<sup>24</sup> e non richiede perforazioni profonde. Inoltre, se è certamente più immediato ottenere l'energia termica dall'acqua di una falda sotterranea, estraendola e scaricandola in un corso d'acqua (o reiniettandola in falda), è anche possibile estrarre il calore dal terreno per mezzo di una tubazione continua sotterrata, con al suo interno un fluido refrigerante<sup>25</sup> o un liquido antigelo mantenuto a bassa temperatura e pressurizzato.

<sup>21</sup> Il quale godrebbe comunque sempre delle incentivazioni previste per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

<sup>22</sup> Perciò sottosuolo, acque sotterranee e superficiali (laghi e stagni) risultano più caldi dell'aria ambientale in inverno e più freddi in estate. In Italia, a circa 20 m di profondità, si hanno temperature costanti dell'ordine dei 12-17°C.

<sup>23</sup> Quando la temperatura del fluido proveniente dal terreno è sufficientemente bassa, il raffrescamento si può ottenere con uno scambio termico diretto.

<sup>24</sup> E' evidente che comunque la disponibilità di un fluido a temperatura elevata (per esempio un prelievo di acqua già a 50-60°C) consente il riscaldamento diretto, senza ricorrere alla pompa di calore.

<sup>25</sup> Nel caso di pompe ad espansione diretta.

In definitiva, una pompa di calore geotermica converte energia (prelevata dal sottosuolo) in calore con un rapporto che può essere fino a 5 volte l'energia elettrica necessaria per il suo funzionamento.

Non si tratta dunque di *produzione di energia* ma di *uso particolarmente efficiente<sup>26</sup> dell'energia* elettrica, utilizzando il calore accumulato nel terreno. Per questo (e per il fatto di non dare luogo ad emissioni di alcun tipo) le pompe di calore geotermiche hanno trovato ampia diffusione per il riscaldamento ed il raffrescamento di edifici in molti Paesi europei.

Anche se l'impatto ambientale delle pompe geotermiche è praticamente inavvertibile e si tratta di perforazioni non molto profonde, bisogna tenere presente che, se non correttamente eseguite, possono mettere in contatto due falde. Inoltre, nel caso di forte diffusione degli impianti, vi sono possibilità di modificazione delle caratteristiche termiche (per le sonde a circuito chiuso) o chimico (per le sonde con prelievo e reimmissione) delle acque. Di qui la necessità di porre limiti alla densità dei pozzi e del calore scambiato.

Per ogni sistema geotermico e tipo di impianto c'è, in effetti, un livello massimo di energia al di sotto del quale si ottiene - per lunghi periodi - una produzione costante di energia (in pratica è un valore massimo di energia che garantisce la ricarica energetica locale e quindi la *sostenibilità*), che dipende dalle condizioni geologiche e idrogeologiche che caratterizzano il singolo sito e, per poterlo valutare caso per caso, occorrerebbe raccogliere dati sperimentali per lunghi periodi di osservazione (dell'ordine degli anni)<sup>27</sup>.

Inoltre, non solo per tutelare i cittadini che investono nelle pompe di calore geotermiche ma anche per verificarne la validità energetica<sup>28</sup>, è necessaria una certificazione dell'esecuzione dei lavori nonché una verifica dell'efficienza dello scambio termico a sonda realizzata, così che sia garantita la quantità di energia effettivamente estraibile e la congruità dell'impianto di climatizzazione.

E' evidente che, per esempio per pompe di calore utilizzate per riscaldamento/raffrescamento di abitazioni non intensive, l'istituto della concessione è una complicazione eccessiva e la legge 99/2009 prevede un regime autorizzativo semplificato. C'è tuttavia da valutare quali controlli, certificazioni<sup>29</sup> e limiti<sup>30</sup> prevedere secondo i diversi casi<sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> L'efficienza di una pompa di calore è rappresentata dal coefficiente di prestazione COP (Coefficient of Performance), rapporto tra l'energia termica resa al corpo da riscaldare e l'energia elettrica consumata perché possa avvenire il trasporto di calore medesimo. Per esempio, nel caso di un COP pari a 3, per ogni kWh di energia elettrica consumata, la pompa di calore rende 3 kWh di energia termica all'ambiente da riscaldare. L'efficienza è tanto maggiore quanto più è bassa la temperatura a cui il calore viene ceduto (nel condensatore) e quanto più è alta è quella della sorgente da cui il calore viene assorbito (nell'evaporatore)

<sup>27</sup> Tali ricerche, promosse da enti pubblici, insieme con le informazioni sugli impianti, i sistemi di scambio dovrebbero formare un *catasto della geotermia superficiale*, a disposizione dei cittadini e degli operatori

<sup>28</sup> Per esempio pompe di calore con coefficienti di prestazione (COP) inferiori a 2,5 non sono soluzioni tecniche efficienti, almeno per il riscaldamento. D'altra parte, impianti caratterizzati da COP pari a 4 attualmente richiedono costi di investimento circa doppi degli impianti convenzionali, anche se poi i costi annuali (energia) sono circa la metà

<sup>29</sup> Controlli e/o certificazioni per esempio su possibili inquinamenti delle acque durante le operazioni e dopo (per esempio perdite di fluido refrigerante)

<sup>30</sup> Si possono ipotizzare divieti e limiti particolari in zone di protezione dell'acqua superficiale, con sorgenti termali e minerali potenziali o sfruttate, carsiche, in cui sono presenti infrastrutture sotterranee o captazioni a scopo idropotabile, etc.

<sup>31</sup> E conseguentemente l'eventuale intervento di servizi geologici o di enti che controllano la qualità dell'acqua (per esempio quando vi sia prelievo e magari restituzione di acqua o in caso di elevati valori di scambio di calore)

## DISCIPLINA DELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22 (G.U. 24 febbraio 2010, n. 45) – **Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto l'articolo 826 del codice civile;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ed in particolare gli articoli 2 e 12;

Vista la segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza del mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E  
PROGRAMMATICHE

Art. 1

*Ambito di applicazione della legge e  
competenze*

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:

a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150° C;

b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una

temperatura del fluido reperito compresa tra 90° C e 150° C;

c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90° C.

3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.

4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.

6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale.

7. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

8. E' esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore.

10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'autorita' competente.

#### Art. 2

##### *Inventario delle risorse geotermiche*

1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale presentano all'autorita' competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati conseguiti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della

geotermia in Italia, con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico.

3. I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica.

4. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.

#### CAPO II

#### DISPOSIZIONI SULLA RICERCA

#### Art. 3

##### *Assegnazione del permesso di ricerca*

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorita' competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

2. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca è rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM può avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca già assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente.

6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l'autorità competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

a) sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

b) sulle conoscenze delle problematiche geologico - strutturali specifiche dell'area richiesta;

c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti;

d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa;

e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati.

7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG.

8. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

9. Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

#### Art. 4

##### *Estensione e durata del permesso di ricerca*

1. Il permesso di ricerca può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non può superare i 1000 chilometri quadrati.

#### Art. 5

##### *Classificazione delle risorse*

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare.

2. L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE

#### Art. 6

##### *Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale*

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale è rilasciata dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

3. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche è rilasciata sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM.

4. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto

fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze.

7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

#### Art. 7

##### *Allineamento delle concessioni di coltivazione*

1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riparametrazione dell'area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.

3. La conferma di cui al comma 2 è disposta dall'autorità competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione è soggetta alla

normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 8

##### *Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca*

1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorità competente.

2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante.

4. La concessione può essere accordata per la durata di trenta anni.

5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorità competente, acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

a) sulla completezza e razionalista del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilità di lungo periodo;

b) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;

c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.

#### Art. 9

##### *Riassegnazione di una concessione di coltivazione*

1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l'autorità competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica.

2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara prevede il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dall'autorità competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il

presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento, passano in proprietà dell'autorità competente, senza compenso.

L'autorità competente può richiedere la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area interessata. L'autorità competente ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del

reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

#### Art. 10

##### *Piccole utilizzazioni locali*

1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla

temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la riammissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.

3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.

4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.

7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

#### CAPO IV

##### NORME COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

#### Art. 11

##### *Pubblicità degli atti*

1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.

#### Art. 12

##### *Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico*

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorità competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano

secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

#### Art. 13

##### *Rinvenimento di idrocarburi*

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonché delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo. In ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario è soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.

#### Art. 14

##### *Decadenza*

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 1;

c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

f) non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento o dal regolamento d'attuazione.

2. La decadenza è pronunciata dall'autorità competente, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

#### Art. 15

##### *Dichiarazione di pubblica utilità*

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente.

2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

3. Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

4. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria,



procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'art. 43 del codice della navigazione.

L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'art. 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

## Art. 16

### *Canoni e contributi*

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorità competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati,

proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.

5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.

6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

7. Con provvedimento dell'autorità competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli già in vigore alla data di

sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024.

11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalità e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e' adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.

#### Art. 17

##### *Iniziative pro-concorrenziali*

1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o più disciplinari tipo per le attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;

b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;

d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;

e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;

f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

g) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;

h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;

i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;

l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;

m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attività.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonché l'avvilimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.

#### CAPO V

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 18

##### *Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896.

3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17.

#### Art. 19

##### *Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## STRUMENTI ATTUATIVI DELLA DISCIPLINA DI COMPETENZA NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 aprile 1994, n. 485 (G.U. 8 agosto 1994, n. 184) - **Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.**

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato relativamente: all'art. 6, comma 2, in quanto il silenzio-assenso si giustifica in base alla previsione di un congruo termine per l'acquisizione di osservazioni; agli

articoli 7 e 10, in quanto le relative disposizioni conformi di criteri e principi contenuti nella legge delega circa la riduzione delle amministrazioni intervenienti ed il numero delle fasi procedurali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

GENERALITÀ

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

Art. 2

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento per "Ministro" e per "Ministero" si intendono

rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; per "legge", la legge 9 dicembre 1986, n. 896.

## CAPO II

### NORME DI RINVIO

#### Art. 3

##### *Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione*

1. Il Ministro, apporta, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e provvede ai successivi aggiornamenti in materia.

2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché nel presente regolamento.

## TITOLO II

### PERMESSO DI RICERCA

#### CAPO I

##### RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

#### Art. 4

##### *Presupposti per il rilascio*

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica.

2. Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all'art. 3, commi 7 e 8 della legge.

#### Art. 5

##### *Presupposti della domanda*

1. La domanda di rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente dell'Unmig, insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, ed il programma di ripristino finale. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle relative ed eventuali modifiche ambientali.

2. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre due mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel predetto Bollettino.

#### Art. 6

##### *Istruttoria*

1. Il Ministero cura l'istruttoria e trasmette, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni interessati, nonché altre amministrazioni eventualmente interessate per l'acquisizione di osservazioni.

2. Le eventuali osservazioni devono essere formulate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano state comunicate le osservazioni, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione delle stesse.

3. Il Ministero acquisite le eventuali osservazioni, richiede, entro dieci giorni, il parere del Comitato tecnico.

4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il

Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 7

(Non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

Art. 8

*Rilascio del permesso*

1. Il Ministero, entro dieci giorni dall'emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.

Art. 9

*Termine per la conclusione del procedimento*

1. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente.

3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.

CAPO II

PROCEDIMENTI CONNESSI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 10

*Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.*

1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'UNMIG. Il

Ministero può sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari è presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è dichiarata, con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.

4. Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia, entro sessanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO III

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

CAPO I

RILASCIO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 11

*Presupposti per la concessione*

1. La concessione di coltivazione è rilasciata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale se gli elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Art. 12

*Domanda di concessione*

1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione

di coltivazione al Ministero e all'ingegnere capo della sezione competente, entro sei mesi dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia degli atti relativi al riconoscimento del carattere nazionale delle risorse rinvenute. Scaduto tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purchè in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.

2. Alla domanda di concessione di coltivazione è allegata la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica e il programma dei lavori di sviluppo;
- b) il progetto geotermico;
- c) lo studio di valutazione delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo;
- d) il programma delle opere di recupero ambientale previste.

3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del mese successivo.

#### Art. 13

##### *Istruttoria*

1. L'ingegnere capo della competente sezione dell'UNMIG, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, invia una relazione al Ministero.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la documentazione necessaria e lo studio di valutazione delle modifiche ambientali alle regioni, ai comuni, al Ministero dell'ambiente, nonché ad altre amministrazioni eventualmente interessate, che esprimono parere, entro novanta giorni dall'invio della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

3. Il Ministero, acquisiti i pareri, richiede, entro venti giorni, il parere del Comitato tecnico.

4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del fascicolo. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

#### Art. 14

##### *Rilascio della concessione*

1. Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione.

2. Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti.

3. Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresì, valore di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge.

4. L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione UNMIG ovvero della corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione è resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

#### Art. 15

##### *Termine per la conclusione del procedimento*

1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoventi giorni dalla data della presentazione della domanda.

2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica

del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente, e alla cancellazione del procedimento di "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti geotermoelettrici".

3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.

## CAPO II

### PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

#### Art. 16

*Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia*

1. La domanda di proroga di concessione, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero può sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni.

2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari è presentata al Ministero e, per conoscenza alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3. La decadenza del titolare della concessione, nelle ipotesi previste all'art. 15 della legge, è dichiarata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.

4. Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia entro novanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### CAPO I

#### ABROGAZIONE DI NORME

#### Art. 17

(Non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395 (G.U. 13 dicembre 1991, n. 292) - **Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.**

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 9 dicembre 1986, n. 896;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 maggio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente:

EMANA

il seguente decreto:



Art. 1

1. é approvato l'accluso regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, composto da 72 articoli e vistato dal Ministro proponente.

REGOLAMENTO

di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

TITOLO I

GENERALITÀ

CAPO I

DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art.1

*Definizioni*

1. Ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata "legge", e del presente regolamento si intende per:

a) "risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici;

b) "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo;

c) "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici;

d) "usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico;

e) "progetto geotermico" un progetto finalizzato alla realizzazione di un obiettivo energetico, comprendente l'insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico;

f) "ricerca" l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonché di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. Le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici;

g) "coltivazione" l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento;

h) "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore;

i) "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.

Art.2

*Competenze.*

1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite le proprie Sezioni periferiche.

2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di interesse locale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area

marina le funzioni sopra specificate spettano comunque all'autorità statale.

#### Art.3

##### *Piccole utilizzazioni locali*

1. Al fine della valutazione della potenza termica di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 9 della legge, si considera una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

#### Art.4

##### *Capacità tecnica ed economica*

1. La capacità tecnica ed economica è valutata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all'istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione.

2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l'adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire.

#### CAPO II

##### AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DELLE RISORSE GEOTERMICHE

#### Art. 5

##### *Aggiornamento dell'inventario delle risorse geotermiche*

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 4, della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

#### TITOLO II

##### PERMESSO DI RICERCA

#### CAPO I

##### RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

#### Art. 6

##### *Domanda di permesso di ricerca*

1. La domanda di permesso di ricerca redatta in carta legale, deve essere presentata in duplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; copia dell'istanza deve essere trasmessa alla Sezione competente per territorio, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), f), g), ed h) del successivo art. 7, comma 1.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità del richiedente. Nel caso che la domanda sia presentata da una società, la ragione sociale quale risulta dall'atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il domicilio del richiedente o la sede sociale della società ovvero, per le società estere, il domicilio legale del rappresentante;

c) il codice fiscale;

d) le province ed i comuni in cui ricade l'area richiesta ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso;

e) le coordinate geografiche dei vertici dell'area richiesta, riferite al meridiano di Monte Mario per le aree ricadenti in terra ed al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare, espresse in gradi ed in minuti primi. La descrizione degli eventuali punti di intersezione del perimetro del permesso con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL di cui all'art. 3, comma 6, della legge, ovvero le coordinate geografiche dei punti di intersezione con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o il perimetro di permessi di ricerca

e di concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi del presente regolamento, espresse in gradi, minuti primi e frazioni decimali di primi;

f) la superficie dell'area richiesta espressa in kmq.

## Art. 7

### *Documentazione*

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) la certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se trattasi di società, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonché il certificato della competente Cancelleria attestante la rappresentanza legale. In caso di soggetto straniero, la certificazione anzidetta o la copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto della società debbono essere muniti, in calce, della dichiarazione di conferma della Rappresentanza italiana nel paese d'origine del richiedente;

b) due esemplari, firmati e bollati, del piano topografico dell'area richiesta, redatto su fogli originali della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare (I.G.M.) alla scala 1:100.000, nei quali siano evidenziati, con linea nera, i limiti dell'area richiesta. In "legenda" saranno indicati le generalità del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonché l'estensione dell'area richiesta. Non sono ammesse riproduzioni fotoeliografiche del piano topografico e coloriture di qualsiasi sorta del perimetro o dell'area richiesta;

c) un esemplare bollato degli stessi fogli I.G.M., di cui alla lettera b), privi di qualsiasi indicazione e piegatura, per la compilazione - a cura dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - della planimetria da pubblicare nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia insieme ad un estratto della domanda di permesso;

d) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca ricadenti interamente in mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti sulla carta nautica dell'Istituto idrografico della marina, alla scala 1:250.000;

e) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca su aree adiacenti di terra e di mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti utilizzando la cartografia ufficiale esistente più idonea ad evidenziare i limiti dell'area richiesta;

f) il programma dei lavori in triplice copia in carta legale corredato ciascuno da una relazione tecnica;

g) una relazione della quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico;

h) lo studio di cui all'art. 4, comma 1, della legge in 5 copie, di cui una bollata, unitamente ad una copia per ciascuna regione e comune interessati dall'area richiesta.

2. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da più soggetti in contitolarità ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge, nell'istanza che deve essere presentata dal rappresentante unico e sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun richiedente. I documenti di cui ai punti f) ed h) del comma 1 devono essere sottoscritti da tutti i richiedenti.

3. Il richiedente è dispensato dal produrre i documenti di cui al comma 1, lettera g), qualora sia già titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione in campo geotermico, ovvero li abbia già inviati a corredo in precedenti domande di permesso di ricerca. Nei casi suddetti, il richiedente deve farne esplicita menzione nell'istanza.

## Art. 8

### *Programma di lavoro*

1. La domanda di permesso di ricerca è corredata da una relazione tecnica, con eventuale documentazione illustrativa, sugli aspetti geografici e geologico-strutturali specifici dell'area richiesta evidenziando eventualmente l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4, comma 3, della legge, e sui temi di ricerca che si intendono sviluppare, con eventuale riferimento ai lavori già eseguiti ed alle esperienze già acquisite.

2. Il programma di lavoro deve contenere la descrizione dell'insieme degli

studi e delle operazioni che il richiedente intende svolgere per l'accertamento dell'esistenza, la delimitazione e la valutazione delle unità geostrutturali capaci di fornire fluidi geotermici, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi. Tali operazioni consistono normalmente nell'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di gradiente, di pozzi esplorativi e di verifica, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici, da eseguire anche mediante impianti pilota. Le operazioni in programma devono essere descritte nella maniera più dettagliata possibile in relazione alle conoscenze già disponibili per l'area oggetto dell'istanza e per le zone adiacenti, agli obiettivi minerari perseguiti, all'estensione dell'area richiesta ed alla conformazione dei territori o dei fondi marini interessati.

3. Il programma di lavoro deve comprendere, per ciascuna attività operativa proposta, l'indicazione dei mezzi e delle tecniche da utilizzare, nonché la previsione degli impegni di spesa e dei relativi tempi di esecuzione anche in relazione alla durata richiesta per il permesso.

#### Art. 9

##### *Area del permesso di ricerca*

1. L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, o con la linea esterna della piattaforma continentale, o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.

2. La distanza tra i vertici estremi del permesso non deve essere superiore a quattro volte la lunghezza media dell'area, intesa come altezza del rettangolo equivalente avente per base tale distanza.

#### Art.10

##### *Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in terraferma*

1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in terra lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all'art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all'art. 8:

a) una relazione descrittiva, con l'indicazione su carta in scala non inferiore a 1:100.000, delle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche, di utilizzazione del suolo, urbanistiche e paesistiche esistenti, e degli eventuali vincoli gravanti sull'area per cui si richiede il permesso, imposti in base alle leggi vigenti, statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico;

b) l'indicazione delle porzioni di aree soggette a vincoli puntuali, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000;

c) la definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni previsti, eventualmente risultanti dalle attività in programma;

d) gli schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e dei pozzi in aree soggette a vincoli, con riferimento alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo;

e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste;

f) la previsione di massima delle modifiche ambientali rilevanti e l'individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre in relazione all'entità ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento all'atmosfera, all'ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora e fauna, agli ecosistemi, alla salute pubblica, al rumore e vibrazioni, alle radiazioni, al paesaggio e ai beni materiali;

g) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull'ambiente derivanti dai lavori in programma;

h) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale conseguenti ai lavori di ricerca e comprendenti in particolare la sistemazione e la manutenzione dei piazzali, delle aree limitrofe e delle infrastrutture connesse alle attività di ricerca.

#### Art. 11

##### *Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in mare*

1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in mare lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all'art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all'art. 8:

a ) una relazione descrittiva, con l'indicazione su cartografia dell'Istituto idrografico della marina in scala adeguata, delle caratteristiche geomorfologiche e batimetriche del fondo marino, delle caratteristiche chimico-fisiche, biologiche ed oceanologiche dell'area marina interessata dalla ricerca, dei dati storici meteomari, delle utilizzazioni del mezzo marino e, nel caso di aree marine in prossimità di coste, delle caratteristiche paesistiche esistenti, nonché degli eventuali vincoli gravanti sull'area richiesta imposti in base a leggi vigenti;

b) gli schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e dei pozzi in aree soggette a vincoli, con riferimento alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo;

c) la definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti, degli scarichi e delle immissioni previsti, eventualmente risultanti dalle attività in programma;

d) la previsione di massima delle modifiche ambientali rilevanti e l'individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre in relazione, all'entità ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento alla fauna ed alla flora marina, agli ecosistemi marini, al fondo ed al sottofondo marino, al corpo idrico, alle condizioni meteomarine, al paesaggio, compresi i beni materiali e culturali e l'archeologia subacquea;

e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste;

f) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull'ambiente derivanti dai lavori in programma nel rispetto delle norme previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 sulla difesa del mare;

g) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale conseguenti ai lavori di ricerca e comprendenti in particolare la rimozione delle installazioni emergenti dal fondo marino a seguito della chiusura mineraria dei pozzi.

#### Art. 12

##### *Permesso di ricerca su area adiacente di terra e di mare*

1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca copra aree adiacenti di terra e di mare lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all'art. 4, comma 1, della legge, dovrà essere redatto conformemente all'art. 10 per la parte ricadente in terra ed all'art. 11 per la parte ricadente in mare.

#### Art.13

##### *Minimizzazione dell'impatto ambientale*

1. Ai fini dell'impatto ambientale il programma dei lavori di ricerca deve essere studiato in modo tale da minimizzare per quanto possibile la superficie da interessare con gli impianti ed a curare l'inserimento nell'ambiente delle infrastrutture e delle installazioni necessarie.

#### CAPO II

##### ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA E CONDOTTA DEI LAVORI

#### Art. 14

##### *Esercizio del permesso di ricerca*

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad eseguire il programma di lavoro secondo le regole della buona tecnica, iniziando le indagini geologiche, geofisiche e

geochimiche e le operazioni di perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di rilascio del permesso. Il titolare deve prendere ogni idonea misura per proteggere l'ambiente da effetti nocivi eventualmente risultanti dalle attività che è autorizzato a condurre.

2. Per l'esecuzione dei lavori di ricerca nell'ambito del permesso, il titolare può avvalersi anche dell'opera di imprese specializzate dandone comunicazione alla Sezione competente prima dell'inizio dei lavori. Il permissionario è responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

3. Il titolare di permesso di ricerca ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve poter disporre di apparecchiature affidabili per la localizzazione, con sistema ottico o con radiolocalizzazione, dei limiti in mare del permesso.

4. Nei casi di contestazione sulla ubicazione dei limiti in terraferma o qualora l'Ingegnere capo della Sezione competente lo reputi necessario, il titolare del permesso è tenuto ad effettuare, sotto il controllo dello stesso Ingegnere capo ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi, la ricognizione topografica sul terreno di parte o di tutto il perimetro del permesso, sia preliminarmente che nel corso della vigenza del permesso, con l'eventuale apposizione di pilastrini in muratura nei vertici. A conclusione dell'operazione suddetta, eseguita a spese dei titolari, è redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti e vistato dall'Ingegnere capo. Il verbale ha valore di atto di verifica dei confini, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia del titolare del permesso e dei terzi interessati.

#### Art. 15

##### *Autorizzazione ai rilievi geofisici*

1. Il titolare del permesso prima di dare inizio alle indagini geofisiche di cui all'articolo precedente deve presentare, per l'approvazione, il programma esecutivo alla Sezione competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su

quale parte dell'area del permesso e in quale periodo di tempo.

2. L'inizio delle operazioni suddette non può avere luogo prima che l'Ingegnere capo della Sezione competente, acquisiti, ove lo ritenga necessario, i pareri delle amministrazioni dello Stato eventualmente interessate, abbia dato l'autorizzazione imponendo le eventuali prescrizioni da queste determinate.

3. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della richiesta di parere l'Amministrazione potrà comunque procedere all'esame dell'istanza.

#### Art. 16

##### *Autorizzazione alla perforazione dei pozzi*

1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio all'esecuzione di pozzi, deve presentare il programma esecutivo, per l'approvazione, alla Sezione competente.

2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare l'ubicazione dei pozzi, i temi di ricerca previsti, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio.

3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine del permesso, salvo deroghe autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.

4. Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. A tale contrassegno il titolare deve riferirsi in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'Amministrazione.

5. Ricorrendone i presupposti, si applicano i commi 7 ed 8 dell'art. 3 della legge.

6. Per i pozzi che ricadono in aree terrestri il titolare del permesso deve inoltre:

a) specificare e dettagliare, su carta in scala non inferiore a 1:25.000, gli eventuali vincoli esistenti nonché presentare uno

schema esecutivo in scala non inferiore a 1:2.000, dell'area interessata dalla postazione e della relativa viabilità di accesso;

b) descrivere dettagliatamente con riferimento alla progettazione esecutiva:

- la localizzazione dei prelievi dei fluidi per la perforazione e dei relativi scarichi;

- la localizzazione dell'eventuale ricettore profondo qualora sia prevista la reiniezione dei reflui;

- la localizzazione delle postazioni di monitoraggio previste;

c) specificare le caratteristiche territoriali ed ambientali delle zone limitrofe alla postazione precisando:

- i dati sulla popolazione residente in tali zone;

- la quantificazione del carico previsto sulle infrastrutture esistenti (trasporto e viabilità, localizzazione delle discariche);

d) descrivere e quantificare gli impatti specifici in relazione al tipo di vincolo;

e) presentare uno studio particolareggiato riguardante:

- la costruzione delle opere temporanee di drenaggio e canalizzazione delle acque superficiali relative al piazzale ed il successivo ripristino del suolo al fine di limitare l'impatto ambientale;

- le opere di ripristino della superficie occupata dal piazzale qualora il pozzo risulti sterile e sia da chiudere minerariamente.

7. Per i pozzi in area marina il permissionario è tenuto:

a) a determinare l'ubicazione con sistema ottico o con radiolocalizzazione, trasmettendo alla Sezione competente il verbale relativo con la indicazione del metodo seguito;

b) a prevedere un idoneo programma di rilevamenti geofisici e geotecnici, qualora le caratteristiche del fondo marino non siano sufficientemente note.

8. Nel caso che l'ubicazione del pozzo ricada in aree marine assoggettate ai vincoli di cui all'art. 11, il titolare del permesso deve specificare e dettagliare, su cartografia in scala adeguata, i tipi di vincoli esistenti.

9. Per la perforazione di pozzi in area marina orientati dalla terraferma, ove la postazione ricada in un titolo minerario vigente, l'Ingegnere capo comunicherà l'istanza relativa con il corredo degli atti al

titolare dello stesso, imponendo un termine per le osservazioni. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato l'Ingegnere capo potrà comunque procedere alla autorizzazione.

10. L'Ingegnere capo, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni statali e regionali competenti, o comunque decorsi 60 giorni dalla richiesta, decide in merito al programma presentato imponendo le eventuali prescrizioni.

11. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

#### Art. 17

##### *Obblighi del permissionario nei confronti di altri titolari*

1. Il permissionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi geofisici, accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca a seguito di autorizzazione dell'Ingegnere capo della Sezione competente che stabilisce le opportune cautele.

2. Al permissionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni.

3. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte debitamente autorizzate per il trasporto di fluidi geotermici o di idrocarburi.

#### Art. 18

##### *Stato di avanzamento dei lavori e conservazione campioni*

1. Il titolare del permesso è tenuto a comunicare, alla scadenza di ogni quadrimestre solare, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, le notizie sullo

stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti.

2. Il concessionario è tenuto a conservare, a disposizione della Sezione competente, parte di ciascun campione raccolto rappresentativo delle rocce attraversate e dei fluidi o altre sostanze minerali rinvenuti, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, nonché i risultati delle eventuali analisi effettuate.

3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, la profondità di prelievo e la loro orientazione con individuazione delle estremità superiore ed inferiore.

#### Art. 19

##### *Comunicazione di incidenti di sondaggio*

1. Ogni incidente di sondaggio rilevante, o altro evento, che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è immediatamente comunicato alla Sezione competente.

#### Art. 20

##### *Profilo geo-stratigrafico*

1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a disposizione della Sezione competente.

2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo-stratigrafico provvisorio del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.

3. Il profilo definitivo sarà trasmesso entro 40 giorni dalla chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione.

#### Art. 21

##### *Rinvenimento dei fluidi geotermici*

1. In caso di rinvenimento di fluidi geotermici il titolare del permesso deve darne comunicazione, entro 15 giorni, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.

2. Salvo giustificati motivi, entro un anno dal completamento del pozzo devono avere inizio le prove di produzione che sono condotte con continuità sotto il controllo della Sezione competente, che può impartire prescrizioni in proposito.

3. Qualora nel corso delle prove di produzione, per la limitata quantità di fluidi da produrre, non sia programmata la reiniezione dei fluidi geotermici secondo le modalità di cui all'art. 64, i fluidi stessi dovranno essere raccolti e trattati prima dello smaltimento in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

#### Art. 22

##### *Riconoscimento del carattere nazionale e locale*

1. Ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, il concessionario deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente la documentazione completa delle prospezioni effettuate nell'ambito del permesso e dei risultati ottenuti, nonché i risultati di prove di strato e di produzione effettuate nei pozzi, le conclusioni sulle caratteristiche produttive dei pozzi stessi e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi geotermici, la stima delle risorse geotermiche rinvenute, delle riserve recuperabili in relazione alla loro eventuale utilizzazione per la realizzazione di un progetto geotermico tecnicamente ed economicamente valido.

2. Nel caso di risorse geotermiche rinvenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o comunque scoperte nel corso di ricerche indirizzate ad altri fini, si prescinde, in ordine al riconoscimento di cui al comma 1 ed al conseguente conferimento della relativa concessione di



coltivazione, dal possesso di specifico permesso di ricerca per fluidi geotermici.

3. Se le risorse geotermiche rinvenute sono riconosciute di interesse locale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette gli atti pertinenti alle regioni interessate per il seguito dell'istruttoria relativa al ritrovamento, dandone comunicazione al permissionario.

#### Art. 23

##### *Rinvenimento di idrocarburi*

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa, il permissionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.

2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di falde idriche dolci.

3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall'Ingegnere capo della Sezione competente.

#### Art. 24

##### *Abbandono di pozzo sterile*

1. Il permissionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ingegnere capo della Sezione competente, che può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

2. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

3. Avverso il provvedimento di rifiuto dell'Ingegnere capo il permissionario può avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

#### Art. 25

##### *Sospensione dei lavori di ricerca*

1. Il titolare del permesso può sospendere di propria iniziativa i lavori di ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all'Ingegnere capo della Sezione competente per l'approvazione.

2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il permissionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall'Ingegnere capo.

3. Avverso le decisioni dell'Ingegnere capo che neghi l'approvazione ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione, il permissionario può presentare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l'esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.

#### Art. 26

##### *Iniezione e reiniezione dei fluidi*

1. Nell'ambito dei permessi di ricerca l'iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali definite dall'art. 1, lettere h) ed i), sono disciplinate dall'art. 64.

#### Art. 27

##### *Obblighi del permissionario*

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto:

a) ad eseguire le operazioni con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle altre amministrazioni dello Stato interessate;

b) ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di conferimento del

permesso, nonché quelle che fossero imposte dalle altre amministrazioni dello Stato nella tutela dei rispettivi interessi;

c) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dall'Ingegnere capo ai fini della regolare esecuzione del programma;

d) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione;

e) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle eventuali risorse rinvenute;

f) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.

#### Art. 28

##### *Modifiche al programma di lavoro*

1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione per l'approvazione.

2. Qualora il nuovo programma comporti rilevanti variazioni allo studio di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 4 della legge, il titolare è tenuto ad adeguare la documentazione già precedentemente presentata che sarà trasmessa alle Amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

3. Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso.

#### Art. 29

##### *Proroga della vigenza*

1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia ed alla Sezione competente almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso stesso.

2. Ciascuna domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti e sui risultati ottenuti nell'ambito del permesso in relazione al programma di lavoro approvato con il decreto di conferimento del permesso.

3. Il permissionario deve indicare nella domanda l'area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga.

4. In caso di richiesta di proroga su area ridotta, l'area per la quale il permesso viene prorogato e quella restituita devono avere le caratteristiche di cui all'art. 9. La riduzione deve essere effettuata su area adiacente al perimetro del permesso.

5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori che il permissionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l'indicazione degli obiettivi della ulteriore ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative.

6. Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 28, comma 2.

7. Il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.

#### Art. 30

##### *Rinuncia al permesso di ricerca*

1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda rinunciarvi deve farne dichiarazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente senza apporvi condizione alcuna.

2. Alla dichiarazione di rinuncia deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica conclusiva, con pertinente documentazione illustrativa, sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sulla valutazione finale in merito all'interesse geotermico dell'area del permesso e sulle motivazioni che inducono il permissionario alla rinuncia.

3. In merito alla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto di accettazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale.

#### Art. 31

##### *Rinuncia parziale dell'area*

1. Il permesso di ricerca non può essere ampliato nel corso della vigenza.

2. È consentita la rinuncia parziale al permesso di ricerca purchè l'area rinunciata presenti le caratteristiche di continuità e compattezza di cui all'art. 9.

3. In caso di rinuncia totale o parziale è dovuto il canone per l'anno in corso.

### TITOLO III

#### DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

##### CAPO I

#### RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

#### Art. 32

##### *Concessione di coltivazione*

1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 22, comma 2, al titolare del permesso, che mediante perforazione di pozzi abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale, è concessa la coltivazione entro un'area che comprenda il pozzo o i pozzi se la relativa capacità produttiva e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. L'area di cui al comma 1, definita ai sensi del successivo art. 39, deve essere tale che, posta in relazione agli elementi di valutazione geomineraria disponibili, consenta il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

3. Nell'ambito dello stesso permesso di ricerca possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

#### Art. 33

##### *Domanda di concessione di coltivazione*

1. La domanda di concessione di coltivazione per risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia e deve contenere le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), nonché le indicazioni relative all'area richiesta, conformemente al successivo art. 39; copia dell'istanza deve essere trasmessa alla Sezione competente, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), d), e), f) del successivo art. 34.

#### Art. 34

##### *Documentazione*

1. Alla domanda di concessione di coltivazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) la certificazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a);

b) due esemplari, firmati e bollati, dei fogli di cui all'art. 39;

c) un esemplare degli stessi fogli, privo di qualsiasi indicazione e piegatura, per la compilazione, a cura dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, della planimetria da pubblicare nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia insieme ad un estratto della domanda di concessione.

d) il programma dei lavori, in triplice copia, in carta legale, ciascuno corredato da una relazione tecnica;

e) la relazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g);

f) lo studio di cui all'art. 11, comma 1, della legge in 5 copie, di cui una bollata, unitamente ad una copia per ciascuna regione e comune interessati dall'area richiesta.

2. Qualora la concessione di coltivazione sia richiesta da più soggetti in contitolarità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge, nell'istanza che deve essere presentata dal rappresentante unico e

sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun richiedente. I documenti di cui ai punti d) ed f) del comma 1 devono essere sottoscritti da tutti i richiedenti.

3. Il richiedente è dispensato dal produrre i documenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), qualora sia già titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nel settore geotermico, ovvero li abbia già inviati a corredo di precedenti domande. Nei casi suddetti il richiedente deve farne esplicita menzione.

#### Art. 35

##### *Relazione tecnica e programma di lavoro*

1. La domanda di concessione di coltivazione è accompagnata da una dettagliata ed aggiornata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca con particolare riferimento:

a) alla interpretazione dei dati geologici, geofisici, geochimici e di perforazione acquisiti o comunque disponibili per l'area del permesso;

b) alla interpretazione delle prove di produzione ed alla capacità produttiva dei pozzi di scoperta dei fluidi geotermici;

c) alle caratteristiche ed al valore economico delle eventuali sostanze minerali associate;

d) alle caratteristiche geologiche, strutturali, petrofisiche e geometriche delle formazioni mineralizzate;

e) ai parametri che individuano il comportamento idraulico del serbatoio;

f) alla stima del potenziale produttivo del campo scoperto.

2. La domanda di concessione di coltivazione deve essere corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ulteriore ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonché del progetto geotermico che si intende realizzare.

3. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione delle risorse geotermiche. Dovranno essere descritte, con il maggiore dettaglio possibile in relazione alle conoscenze già acquisite con la ricerca, le

operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici e delle eventuali sostanze associate, come l'esecuzione di pozzi di produzione, di iniezione e di reiniezione, nonché alla realizzazione di impianti connessi e di infrastrutture. Per ciascuna delle operazioni in programma dovrà essere fornita l'indicazione dei mezzi e delle tecniche da impiegare nonché la previsione relativa all'impegno di spesa e ai tempi di esecuzione.

4. Nel programma dei lavori il richiedente è tenuto ad indicare anche i lavori di prospezione e di ricerca che prevede di effettuare nell'ambito della concessione in relazione all'estensione ed alla conformazione dell'area, descrivendo le fasi operative, i temi di ricerca, i mezzi a disposizione, gli impegni di spesa ed i tempi di esecuzione previsti.

5. Il progetto geotermico da presentarsi unitamente alla domanda di concessione di coltivazione indica il piano di coltivazione economica delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, nonché degli impianti che a tale scopo si intendono realizzare, che tenga conto della durata richiesta per la concessione oltre che delle destinazioni e dei possibili usi delle risorse previsti dai piani regionali di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge. Il progetto geotermico deve contenere l'analisi di fattibilità tecnica ed economica.

6. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica, devono essere precisati i seguenti elementi:

a) composizione chimica; caratteristiche termodinamiche, comprendenti temperatura, pressione ed entalpia; portata del fluido utilizzabile;

b) potenza termica;

c) potenza elettrica da installare;

d) impianti minerali ed impianti di utilizzazione;

e) impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare;

f) sistemi di controllo ambientale;

g) conti economici del progetto;

h) eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore.

7. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati allo sfruttamento di sostanze associate, devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) composizione chimica, caratteristiche termodinamiche e portata del fluido utilizzabile;
- b) tipo di impianto di recupero delle sostanze associate e di recupero energetico;
- c) impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare;
- d) sistemi di controllo ambientale;
- e) conti economici del progetto;
- f) eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore.

#### Art. 36

##### *Studio della valutazione preventiva delle modifiche ambientali relative alla concessione di coltivazione*

1. Lo studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui all'art. 11, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all'art. 35:

- a) una descrizione dettagliata degli impianti minerari previsti per la coltivazione delle risorse geotermiche e per l'esecuzione del progetto geotermico;
- b) la descrizione delle eventuali alternative prese in esame per il progetto geotermico, con l'indicazione delle ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- c) una relazione dettagliata, con l'indicazione su carte tematiche in scala non inferiore a 1:25.000, delle caratteristiche e dei vincoli di cui all'art. 10 punto a ) per le aree terrestri e all'art. 11 punto a ) per le aree marine, con particolare riferimento alle zone interessate dai pozzi e dagli impianti;
- d) un quadro di riferimento ambientale che comprenda:
  - dati meteorologici e informazioni sulla anemologia, stabilità atmosfera-suolo, effetti locali particolari;
  - classificazione e caratterizzazione dei suoli;
  - caratteristiche geolitologiche, geofisiche e geochimiche delle formazioni superficiali interessate;
  - una sintesi dello stato di qualità dell'ambiente in riferimento all'atmosfera, all'ambiente idrico, al suolo e sottosuolo,

alla vegetazione, flora e fauna, agli ecosistemi, alla salute pubblica, al rumore e vibrazione, alle radiazioni, al paesaggio e beni materiali; nel caso di impianti situati in aree marine, studio dei caratteri biologici e fisici dell'ecosistema marino per le aree circostanti gli impianti;

e) una descrizione degli indicatori economici e sociali che evidenzino i principali problemi demografici e di mercato del lavoro legati all'introduzione dell'attività di coltivazione; l'indicazione delle caratteristiche strutturali e di distribuzione della popolazione nelle aree limitrofe alle postazioni previste; l'indicazione del carico occupazionale indotto dall'intervento e le previsioni del relativo impatto socio-economico nell'area interessata;

f) analisi delle eventuali modifiche ambientali intervenute nel tempo, relative alle attività di ricerca già condotte dal richiedente nell'area interessata dalla domanda di concessione;

g) una valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le programmate attività di coltivazione comportano o possono comportare nel corso del tempo, che deve comprendere, in riferimento alla variazione dello stato di qualità dell'ambiente di cui al precedente punto d), tratto quattro:

- la definizione del tipo e della quantità dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni previsti, derivanti da ciascun impianto o processo produttivo, nonché le procedure di smaltimento, la localizzazione e le caratteristiche delle discariche;

- la valutazione degli effetti sull'ambiente in relazione all'entità ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento ai fattori di cui all'art. 10 punto c) per le aree terrestri e di cui all'art. 11 punto c) per le aree marine;

- gli schemi, eventualmente corredati da cartografia di dettaglio in scala non inferiore a 1:2.000, delle modalità di esecuzione dei lavori in programma con riferimento alla tipologia dei lavori ed agli eventuali vincoli gravanti sull'area interessata dai lavori stessi;

- la descrizione dei potenziali inquinanti, presenti anche in traccia, comprendente caratteristiche, concentrazioni previste, tossicità, tempi di esposizione tollerabili, fattori di emissione e destino ambientale;

- stime di probabilità e tecniche di contenimento degli effetti di emissioni accidentali;

- la composizione chimica dei fluidi estratti, indicando l'eventuale trattamento e la composizione finale, nonché l'analisi dei rischi a carico dell'acqua di falda;

- l'indicazione dei livelli medi di rumore, in normali condizioni operative, nonché i valori di picco negli ambienti di lavoro e all'esterno;

h) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre, e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull'ambiente, derivanti dai lavori in programma, nonché uno studio di recupero ambientale comprendente:

- un programma di ripristino parziale delle aree occupate dagli impianti o comunque interessate dai lavori in programma;

- un programma di massima per il ripristino finale delle aree interessate dalle attività. Per gli impianti in aree marine il programma deve prevedere, in particolare, la rimozione delle installazioni emergenti dal fondo marino a seguito della chiusura mineraria dei pozzi.

#### Art. 37

##### *Programma di ripristino finale*

1. Il concessionario deve presentare all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e alla Sezione competente, almeno un anno prima della scadenza definitiva del titolo, un programma dettagliato di ripristino finale delle aree interessate dei lavori.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere delle altre amministrazioni dello Stato interessate e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, approva il programma e stabilisce eventuali prescrizioni.

#### Art. 38

##### *Domanda ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge*

1. Trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 10, comma 1, della legge l'Ufficio

nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. A partire da tale data chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica può presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione di coltivazione di risorse geotermiche già rinvenute e riconosciute di interesse nazionale.

2. Alle domande di concessione di coltivazione presentate ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37. L'Amministrazione metterà a disposizione degli interessati gli elementi di valutazione geominerari disponibili.

3. Ai fini dell'assegnazione della concessione di coltivazione sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. In caso di concorso di domande si applicano i criteri di preferenza di cui all'art. 10, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, della legge.

#### Art. 39

##### *Area della concessione*

1. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in terra o in zone contigue di terra e di mare l'area oggetto della domanda deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di essa su foglio originale, bollato e firmato dal richiedente, della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare alla scala 1:100.000.

2. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in mare la rappresentazione grafica di cui al comma 1 sarà redatta su fogli originali della carta nautica dell'Istituto

idrografico della marina alla scala 1:250.000.

3. L'area della concessione, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'art. 32, comma 2, deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo che per il lato eventualmente coincidente con la frontiera dello Stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL di cui all'art. 3, comma 6, della legge, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi del presente regolamento.

4. L'estensione dell'area richiesta in concessione è espressa in kmq.

5. I vertici dell'area della concessione devono essere indicati come specificato nell'art. 6, comma 2, punto e).

## CAPO II

### ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

#### Art. 40

##### *Esercizio della concessione di coltivazione*

1. Il titolare della concessione di coltivazione è tenuto ad eseguire il programma di lavoro e ad effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della buona tecnica, iniziando i lavori di sviluppo del campo geotermico entro il termine stabilito nel decreto di conferimento della concessione e proseguendoli senza ingiustificate soste.

#### Art. 41

##### *Limiti*

1. Per quanto riguarda la ricognizione dei limiti della concessione di coltivazione si applicano, con gli opportuni adeguamenti,

le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 14.

#### Art. 42

##### *Criteri di coltivazione*

1. La coltivazione del campo geotermico deve essere effettuata secondo i criteri tecnico- economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e la spaziatura dei pozzi di produzione e degli eventuali pozzi di iniezione e reiniezione, la ricarica delle formazioni produttive, l'utilizzazione dell'energia del giacimento ed il mantenimento del livello termico del serbatoio, allo scopo di assicurare la conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta.

#### Art. 43

##### *Tutela del campo geotermico*

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del campo geotermico qualora nell'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente regolamento, derivi pregiudizio al campo stesso.

#### Art. 44

##### *Sospensione dei lavori*

1. Il concessionario può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all'Ingegnere capo della Sezione competente per la approvazione.

2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non può sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall'Ingegnere capo.

3. Avverso le decisioni dell'Ingegnere capo che neghi l'approvazione ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione il concessionario può presentare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l'esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 45

*Comunicazione di dati all'autorità mineraria*

1. Entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione di fluidi e di energia ottenuta ed alla utilizzazione effettuata.

2. Il concessionario comunica altresì i mezzi di avviamento alla utilizzazione e le utenze cui il prodotto è destinato, nonché la quota di energia prodotta corrispondente al fabbisogno energetico interno anche ai fini di cui all'art. 17 della legge.

3. Devono ugualmente essere comunicati i dati di produzione relativi alle eventuali sostanze associate estratte.

4. Oltre alle comunicazioni mensili indicate nei commi precedenti il concessionario deve, in ogni tempo, fornire all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che essi richiedano.

Art. 46

*Utilizzo di imprese specializzate*

1. Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo geotermico e di ricerca nell'ambito della concessione, il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate.

2. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 47

*Obblighi del concessionario nei confronti di altri titolari*

1. Il concessionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi geofisici, accedano nell'ambito della propria concessione di coltivazione a seguito di autorizzazione dell'Ingegnere capo della Sezione competente che stabilisce le opportune cautele.

2. Al concessionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni.

3. Il concessionario deve, altresì, consentire la posa di condotte, debitamente autorizzate, per il trasporto di fluidi geotermici o di idrocarburi.

Art. 48

*Pozzi orientati dalla terraferma*

1. Il titolare di concessione ubicata lungo il litorale non può opporsi all'esecuzione, nell'ambito della concessione stessa, di pozzi orientati verso il mare relativi a permessi o concessioni nelle aree marine limitrofe.

2. Detti pozzi saranno peraltro eseguiti con le particolari cautele, modalità e condizioni imposte dall'Ingegnere capo della Sezione competente, sentito il titolare della concessione sull'area litoranea.

Art. 49

*Autorizzazione alla perforazione dei pozzi*

1. Il titolare della concessione, prima di dare inizio all'esecuzione di pozzi, deve



presentare il programma, per l'approvazione, alla Sezione competente.

2. Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare la postazione dei pozzi, la profondità da raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista ed i programmi di tubaggio.

3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 500 metri dalla linea di confine della concessione, salvo deroghe autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente, che peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.

4. Ricorrendone i presupposti, si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge.

5. L'Ingegnere capo, sentito ove lo ritenga necessario, il parere delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nonché di quelle regionali nel caso in cui la postazione ricada in area vincolata di cui all'art. 10 lettera a), trascorsi 60 giorni dall'eventuale richiesta di parere, decide in merito al programma. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

6. Per la perforazione di pozzi in area marina orientati dalla terraferma, ove la postazione ricada in un titolo minerario vigente, l'Ingegnere capo comunicherà l'istanza relativa con il corredo degli atti al titolare dello stesso, imponendo un termine per le osservazioni. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato l'Ingegnere capo potrà comunque procedere alla autorizzazione.

7. Per i pozzi in area marina, il concessionario è tenuto a determinare l'ubicazione con sistema ottico o con radio localizzazione, trasmettendo al competente Ingegnere capo il verbale relativo con l'indicazione del metodo seguito.

8. Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. A tale contrassegno il titolare deve riferirsi, in ogni

occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'Amministrazione.

#### Art. 50

##### *Rinvenimento di fluidi geotermici, di idrocarburi e di falde idriche dolci*

1. Il rinvenimento di fluidi geotermici, nel corso dello sviluppo del campo, deve essere denunciato dal concessionario, entro 15 giorni all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.

2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi in quantità significativa e di falde idriche dolci.

3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall'Ingegnere capo.

#### Art. 51

##### *Profili geo-stratigrafici*

1. Per quanto riguarda i campioni raccolti nel corso delle perforazioni, le diagrafie rilevate nei pozzi ed i profili geostratigrafici dei pozzi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 20.

#### Art. 52

##### *Prove di produzione*

1. Le prove di produzione, a seguito di ulteriore ritrovamento di fluidi geotermici, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro 6 mesi dal completamento del pozzo, e devono essere condotte con continuità sotto il controllo della Sezione competente che può impartire eventuali prescrizioni in proposito.

2. L'Ingegnere capo della Sezione competente cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate.

3. Durante il periodo delle prove, il concessionario è tenuto a comunicare settimanalmente alla Sezione competente tutti i dati tecnici inerenti alle stesse.

Art. 53

*Abbandono di pozzo sterile*

1. Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la preventiva autorizzazione all'Ingegnere capo della Sezione competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.

2. L'Ingegnere capo può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

3. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

4. Avverso il provvedimento di rifiuto dell'Ingegnere capo il concessionario può avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Art. 54

*Installazione di impianti fissi di produzione in area marina*

1. Per la installazione di impianti fissi di produzione, il titolare di concessione di coltivazione ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve rivolgere istanza, nei casi previsti dalle vigenti norme, all'Amministrazione Marittima per ottenere la concessione all'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale come previsto dal codice della navigazione.

Art. 55

*Iniezione e reiniezione dei fluidi*

1. Nell'ambito delle concessioni di coltivazione la iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali definite dall'art. 1, lettere h) ed i), sono disciplinate dall'art. 64 del presente regolamento.

Art. 56

*Campo geotermico internazionale*

1. Qualora si accerti che un campo geotermico si estende da ambo le parti della linea di confine o di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato, con la conseguenza che il campo può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato interessato per convenire le modalità con le quali coltivare il campo predetto.

Art. 57

*Obblighi del concessionario*

1. Il titolare della concessione di coltivazione è tenuto:

a) ad eseguire le operazioni con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle amministrazioni dello Stato interessate;

b) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dall'Ingegnere capo della Sezione competente ai fini della regolare esecuzione del programma;

c) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione;

d) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle risorse rinvenute;

e) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e dalla Sezione competente.

Art. 58

*Proroga della concessione*

1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all'Ufficio nazionale

minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.

2. La domanda può essere presentata se sono decorsi almeno i due terzi del periodo di vigenza e, comunque, prima di 6 mesi dalla scadenza del titolo.

3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti, sui risultati ottenuti, sulle produzioni effettuate e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, in relazione al programma dei lavori di coltivazione e di ricerca approvato con il decreto di conferimento o di proroga della concessione stessa.

4. Il concessionario deve indicare nella domanda l'area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga stessa.

5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori di coltivazione e di eventuale ulteriore ricerca che il concessionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l'indicazione degli obiettivi della ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative.

6. Alla domanda deve inoltre essere allegato il piano di coltivazione e di utilizzazione delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, relativo al periodo di proroga richiesto.

7. Il programma dei lavori ed il piano di coltivazione e di utilizzazione devono essere approvati, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.

#### Art. 59

##### *Ampliamento o riduzione dell'area della concessione*

1. Il titolare della concessione di coltivazione può chiederne l'ampliamento nell'ambito del permesso di ricerca ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie della concessione stessa.

2. L'area ampliata o ridotta ai sensi del comma 1 deve avere le caratteristiche di cui all'art. 39.

3. Per l'ampliamento dell'area della concessione si applicano le procedure previste per il rilascio della concessione di coltivazione.

4. In caso di rinuncia parziale è dovuto il canone per l'anno in corso.

#### Art. 60

##### *Rinuncia*

1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, senza apporvi condizione alcuna.

2. Alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegati un dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai lavori e una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti, sulle produzioni e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, nonché sulle motivazioni che inducono il concessionario alla rinuncia.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni dello Stato interessate, approva il programma di ripristino e stabilisce eventuali prescrizioni.

4. In merito alla rinuncia provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di accettazione, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia e previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale.

5. è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

#### Art. 61

##### *Modifiche al programma dei lavori*

1. Qualora il titolare della concessione intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione che decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

2. Qualora il nuovo programma comporti significative variazioni allo studio di valutazione, di cui all'art. 11 della legge, il titolare è tenuto ad adeguare la documentazione precedentemente presentata che sarà trasmessa alle amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

#### Art. 62

##### *Modalità per la revoca della concessione di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico*

1. Il concessionario che, durante i lavori di sviluppo di un campo geotermico di interesse locale, ravvisi la possibilità di realizzare un progetto che possa assicurare una potenza erogabile complessiva superiore a 20.000 KW termici, è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla regione; il Ministero richiede alla regione la documentazione relativa e dispone l'istruttoria per gli accertamenti di cui sopra.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accerta, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, l'esistenza delle condizioni per la realizzazione del progetto, informa la regione dell'esistenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 13, comma 1, della legge ed effettua una nuova classificazione delle risorse ai sensi dell'art. 6 della legge stessa.

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

##### CAPO I

##### OPERAZIONI INERENTI ALLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE.

#### Art. 63

##### *Coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate*

1. La coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate rinvenute mediante la perforazione di pozzi può essere effettuata in regime di permesso di ricerca soltanto per quantitativi limitati e per periodi di tempo non eccedenti la durata del permesso stesso, previa autorizzazione dell'Ingegnere capo della Sezione competente allo scopo di effettuare prove di produzione di lunga durata o di verificare il funzionamento degli eventuali impianti pilota di coltivazione dei fluidi geotermici a scopi energetici.

2. La coltivazione su scala industriale delle risorse geotermiche per scopi energetici e delle eventuali sostanze associate, può essere effettuata soltanto dal titolare della relativa concessione conformemente al piano di coltivazione e di utilizzazione contenuto nel progetto geotermico approvato con il decreto di conferimento della concessione stessa.

3. La coltivazione deve comunque essere effettuata attuando un razionale ed organico sviluppo del giacimento scoperto, senza arrecare danni al giacimento stesso o ad altre risorse minerarie ed idriche del sottosuolo.

#### Art. 64

##### *Iniezione e reiniezione dei fluidi*

1. L'iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, sono autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente.

2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla iniezione o alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e del programma dei controlli da effettuare ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse minerali.

3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all'interno delle aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione di cui il richiedente è titolare, ovvero in permessi o concessioni limitrofe previa autorizzazione dei relativi titolari, utilizzando idonei pozzi geotermici.

4. La relazione tecnica indica in particolare:

- a) le finalità dell'operazione;
- b) la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dei fluidi geotermici originari e dei fluidi da iniettare o reiniettare nel sottosuolo;
- c) le portate dei fluidi da iniettare e le pressioni di iniezione nel corso dell'operazione;
- d) la localizzazione delle zone ricadenti nel campo di influenza dei pozzi di cui al comma 3 e la caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica di tali zone;
- e) eventuali vincoli demaniali o patrimoniali gravanti sulle aree interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione;
- f) gli elementi disponibili sul sistema di circolazione dei fluidi sotterranei e sulla distribuzione della temperatura e della pressione in profondità;
- g) le caratteristiche petrofisiche e geometriche ed i parametri idraulici delle formazioni interessate dalla reimmissione e delle rocce di copertura;
- h) i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi nel sottosuolo, le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura;
- i) la conduzione ed i controlli degli impianti di iniezione o reiniezione.

5. Il programma dei controlli riguarda, in particolare, la tipologia e la frequenza dei controlli sulla pressione di iniezione e sulle caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione, sullo stato dei pozzi, sullo stato e sull'equilibrio idrodinamico del bacino di smaltimento e sulle eventuali interferenze con falde esterne al campo e con punti d'acqua superficiali, nonché sull'attività sismica e sugli eventuali movimenti del suolo. Devono inoltre essere indicati i mezzi e le tecniche che si prevede di utilizzare per l'effettuazione dei controlli stessi.

6. Per le operazioni di reiniezione di breve durata, comunque non superiori a due mesi, il titolare è esonerato dall'effettuazione dei controlli relativi all'attività sismica ed agli eventuali movimenti del suolo.

7. Le operazioni di iniezione a reiniezione nel sottosuolo devono essere eseguite in conformità con le norme tecniche vigenti in materia e con le particolari cautele, modalità e condizioni che potranno essere imposte dall'Ingegnere capo al rilascio dell'autorizzazione.

8. Per la perforazione dei pozzi di iniezione e di reiniezione valgono le disposizioni di cui agli articoli 16 o 49 se eseguiti rispettivamente nell'ambito di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione.

9. L'Ingegnere capo può disporre d'ufficio, con provvedimento motivato, o su domanda dell'interessato, la sospensione delle attività.

10. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

## CAPO II

### NORME COMUNI ALLA VIGENZA DEI TITOLI

#### Art. 65

##### *Decadenza*

1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in quanto applicabili e non previsti dall'art. 15, comma 1, della legge:

- a) quelli indicati negli articoli 38 e 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e negli articoli 31 e 77 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968;
- b) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge;
- c) quelli indicati negli articoli 41 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e negli articoli 31 e 80 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 29 settembre 1967.

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

3. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, non può ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso. Tale limitazione non si applica nelle zone di esclusiva di cui all'art. 3 comma 6 della legge.

#### Art. 66

##### *Norme sulla contitolarità*

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati a persone fisiche o giuridiche italiane o degli Stati membri della Comunità economica europea, o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, o alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di altri Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche nei rispettivi territori, acque territoriali e piattaforme continentali, purché abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

2. Il rappresentante unico di cui all'art. 3, comma 5, della legge, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve possedere particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

3. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di rinuncia di un contitolare alla propria quota, questa deve essere rilevata dagli altri contitolari o, in mancanza, da uno o più terzi preventivamente autorizzati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

4. Ove non si pervenga, comunque, all'attribuzione della quota rinunciata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà alla revoca del titolo minerario.

#### Art. 67

##### *Gestione unica dei campi geotermici*

1. La coltivazione di giacimenti contigui o vicini, anche se appartenenti a concessionari diversi, può essere assoggettata ad una gestione unica, ove ne risulti una più razionale coltivazione ed utilizzazione delle risorse geotermiche.

2. Si applicano in merito le disposizioni dell'art. 50 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

#### CAPO III

##### REVISIONE DEI TITOLI IN CORSO

#### Art. 68

##### *Revisione dei permessi di ricerca in corso*

1. I permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati, se il permissionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca, fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non chieda la modificazione dell'area stessa e della durata per uniformarla ai requisiti della legge e del presente regolamento.

2. I permessi di ricerca scaduti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali è stata avanzata istanza di proroga, sono rinnovati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

3. I permessi di ricerca che scadono successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dalla loro originaria scadenza.

4. In caso di rinuncia parziale o di riduzione entro i limiti di cui all'art. 5, comma 1, della legge, l'area residua dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 9.

Art. 69

*Revisione delle concessioni in corso*

1. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate, se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, fino alla loro originaria scadenza. Il concessionario deve chiedere, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la conferma del titolo nonchè l'adeguamento dell'area per uniformarla, ove possibile, alle caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. Unitamente alla predetta istanza il concessionario è tenuto a presentare la documentazione tecnica necessaria alla classificazione della risorsa geotermica, nonchè il programma di coltivazione e di eventuale sviluppo del campo geotermico.

3. La conferma è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, che riconosce, contestualmente, il carattere nazionale o locale della risorsa geotermica. Ove la stessa sia classificata di carattere locale, l'Amministrazione provvederà alla trasmissione degli atti alla Regione competente.

4. Il decreto approva altresì il programma che il titolare deve svolgere e stabilisce eventuali prescrizioni.

5. In caso di rinuncia parziale, l'area residua della concessione deve avere le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO IV

CUSTODIA

Art. 70

*Custodia*

1. Il titolare della concessione, in seguito a cessazione della stessa per scadenza del termine, per rinuncia o per

pronuncia di decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze alla Pubblica Amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sarà sottoscritto dai funzionari della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e della Intendenza di Finanza rispettivamente competenti.

2. L'Ingegnere capo della Sezione competente verifica lo stato della miniera, compresi gli aspetti ambientali, e prescrive i provvedimenti di sicurezza e conservazione che reputa necessari.

3. In tutti i casi di cessazione della concessione il titolare è tenuto ad eseguire i lavori necessari per la sicurezza e la conservazione della miniera, nonchè il programma di ripristino ambientale da lui stesso proposto o elaborato dall'Ingegnere capo, il quale deve tener conto delle osservazioni delle amministrazioni dello Stato interessate.

4. In caso di inosservanza, l'Ingegnere capo ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, rimettendo gli atti, ove ricorra, alle amministrazioni interessate per la parte di loro spettanza.

CAPO V

RISERVATEZZA DEI DATI

Art. 71

*Riservatezza dei dati*

1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'Amministrazione ai sensi della legge e del presente regolamento, dai permissionari e dai concessionari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

CAPO VI

BANDO

Art. 72

*Bando*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà ogni anno un bando determinando criteri per la presentazione delle domande. Qualora la somma stanziata per l'esercizio in corso sia inferiore alle richieste, l'Amministrazione darà precedenza alle domande i cui programmi siano meglio rispondenti agli obiettivi previsti dalla legge.



## NORME DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE GEOTERMICO

### TERRAFERMA

#### COMPETENZA REGIONALE

(Art. 20 e art. 23 del decreto legislativo n. 4/2008 – Allegato III)

Per quanto attiene il settore geotermico, le attività effettuate in terraferma sono sottoposte da parte della Regione competente a procedura di verifica ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2008, ed a valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 23 dello stesso decreto. Dette attività sono riportate nell'allegato III del decreto legislativo n. 4/2008.

### MARE

#### COMPETENZA STATALE

Per attività nel settore geotermico effettuate a mare, il decreto legislativo n. 4/2008 non contempla procedure specifiche, non essendo chiaramente ricompreso il tipo di attività tra i progetti di competenza statale indicati nell'allegato II dello stesso decreto; pertanto lo stesso non trova applicazione per le attività propedeutiche alla perforazione del pozzo.

La perforazione del pozzo a mare (competenza statale) invece si configura come attività contemplata nella direttiva Comunitaria 85/337/CEE, come modificata dalla 97/11/CE, che ha previsto l'applicazione della procedura di screening alle "Trivellazioni in profondità, in particolare trivellazioni geotermiche"; in tal senso le trivellazioni a mare a scopo geotermico sono assoggettate a verifica da parte del Ministero dell'Ambiente

STRALCIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (G.U. 29 gennaio 2008, n. 24) - **Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale..**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;

Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 12 dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art.1

*Omissis*

TITOLO III

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 19

*Modalità di svolgimento*

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS e' adeguatamente motivato.

Art. 20.

*Verifica di assoggettabilità*

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
- b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

#### Art. 21.

##### *Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:

- a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili. 4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

#### Art. 22

##### *Studio di impatto ambientale*

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può

produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

#### Art. 23.

##### *Presentazione dell'istanza*

1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda e' altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e

dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

Art. 24.

*Omissis*

All.3

#### Allegato III

Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.

c bis) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

d) Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t /anno di materie prime lavorate.

h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m al cubo.

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m cubi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m cubi.

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m cubi oppure con capacità superiore a 200 t /giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici di altezza superiore a 10 m di capacità superiore a 100.000 m al cubo.

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.

z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>.

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline;

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.